



DELIBERA N. 325/20/CONS

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMA 3, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

(PROC. N. 1297/DDA/BT - <https://new.ecostampa.net>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 16 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*

servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 295/20/CONS, del 7 luglio 2020, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 117 che, in modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Il procedimento avviato a seguito dell'istanza della FIEG

1. Con istanze DDA/2926 e DDA/2928 e relativi allegati, acquisite con prot. nn. DDA/0001645 e DDA/0001646 del 22 giugno 2020, è stata segnalata dalla FIEG-Federazione Italiana Editori Giornali, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza, sul sito internet <https://new.ecostampa.net/>, raggiungibile anche attraverso il nome a dominio <https://new.ecostampa.it/>, di una significativa quantità di opere di carattere editoriale diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra le quali erano specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	LINK
Class Editori S.p.A.	Moroni nuovo ad di Class Editori	http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=BSIA14&imganno=2020&imgkey=C1VVQS8HU4K66&tiplink=2
Avvenire nuova editoriale italiana S.p.A.	Stampa e carcere, Camere agiscano	http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=BTEFU2&imganno=2020&imgkey=C1VW0A8HU4K66&tiplink=2
Avvenire nuova editoriale italiana S.p.A.	Addio Gervaso, la storia di papillon	http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=BS1WSB&imganno=2020&imgkey=C1VVMN8HU4K66&tiplink=2



Il Tempo S.r.l.	Non difendete Montanelli Non ne ha bisogno	http://new.ecostampa.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=BTUOR6&imganno=2020&imgkey=C1VW4F8HU4K66&tiplink=2
Italia Editori S.r.l.	Oggi il Cinema riparte Erinnesperimentando	https://new.ecostampa.net/Areas/Rassegna/Viewer/FrameContent.aspx?artid=817981452&rsimm=BTEE40&pageType=rassegna&anno=2020&mediaPlayer=&outfor=1
Italia Editori S.r.l.	Oggi il 15% dei laureati ha Erinnesstudiato ingegneria	https://new.ecostampa.net/Areas/Rassegna/Viewer/FrameContent.aspx?artid=817981475&rsimm=BTEHWD&pageType=rassegna&anno=2020&mediaPlayer=&outfor=1
Italia Editori S.r.l.	Oggi Un 2 giugno vinto dai Erinnesmusei	https://new.ecostampa.net/Areas/Rassegna/Viewer/FrameContent.aspx?artid=815913539&rsimm=BS9XA9&pageType=rassegna&anno=2020&mediaPlayer=&outfor=1
Italia Editori S.r.l.	Oggi Siamo alla guerra degli Erinnesasciugamani	https://new.ecostampa.net/Areas/Rassegna/Viewer/FrameContent.aspx?artid=813930043&rsimm=BR6QIS&pageType=rassegna&anno=2020&mediaPlayer=&outfor=1
Editoriale Libero S.r.l.	Quel che fa il Sindaco non piace neanche a Beppe Sala	https://new.ecostampa.net/Areas/Rassegna/Viewer/FrameContent.aspx?artid=818384488&rsimm=BTN1WS&pageType=rassegna&anno=2020&mediaPlayer=&outfor=1
Editoriale Libero S.r.l.	Il Problema è Indro non spaccio e barboni	https://new.ecostampa.net/Areas/Rassegna/Viewer/FrameContent.aspx?artid=818384468&rsimm=BTN1X4&pageType=rassegna&anno=2020&mediaPlayer=&outfor=1
Editoriale Libero S.r.l.	Vogliono pedonalizzare anche Loreto	https://new.ecostampa.net/Areas/Rassegna/Viewer/FrameContent.aspx?artid=818384592&rsimm=BTN2WE&pageType=rassegna&anno=2020&mediaPlayer=&outfor=1
Editoriale Libero S.r.l.	Tutti in viaggio ma senza regole	https://new.ecostampa.net/Areas/Rassegna/Viewer/FrameContent.aspx?artid=815913513&rsimm=BSA5FA&pageType=rassegna&anno=2020&mediaPlayer=&outfor=1
La Prealpina S.r.l.	Dalla Liuc al lavoro	https://new.ecostampa.net/Areas/Rassegna/Viewer/FrameContent.aspx?artid=819180901&rsimm=BU2PCY&pageType=rassegna&anno=2020&mediaPlayer=
Corriere dello Sport S.r.l.	La trincea di Rino	https://new.ecostampa.net/Areas/Rassegna/Viewer/FrameContent.aspx?artid=819440488&rsimm=BU762A&pageType=rassegna&anno=2020&mediaPlayer=
Avvenire editoriale italiana S.p.A.	Nasce a Lambrate in nuovo hub contro lo spreco alimentare	https://new.ecostampa.net/Areas/Rassegna/Viewer/FrameContent.aspx?artid=818384493&rsimm=BTMOHT&pageType=rassegna&anno=2020&mediaPlayer=&outfor=1
Avvenire editoriale italiana S.p.A.	Oratori estivi, sfida al virus il Comune dà 500mila euro	https://new.ecostampa.net/Areas/Rassegna/Viewer/FrameContent.aspx?artid=818384538&rsimm=BTMQGY&pageType=rassegna&anno=2020&mediaPlayer=&outfor=1

2. Il soggetto istante ha dichiarato, altresì, che “Sul sito segnalato sono diffusi sistematicamente, in via non autorizzata, articoli di giornale recanti la clausola di riserva di riproduzione, utilizzati per la realizzazione di un servizio di rassegna stampa erogato a pagamento e quotidianamente al pubblico. La fruizione degli articoli è aperta ad un numero indefinito di utenti, in quanto questi ricevono la rassegna stampa per e-mail e cliccando sugli articoli vi accedono direttamente senza necessità di autenticazione. In questo ultimo caso, quindi, a seguito di successivi inoltri dell’e-mail da parte di un utente, anche terzi soggetti possono accedere alle opere editoriali protette. Si chiede all’Autorità di valutare se ordinare all’Eco della Stampa, cui è riconducibile il sito de quo, di rimuovere



tutti gli articoli a riproduzione riservata finora diffusi, nonché far cessare la loro sistematica riproduzione.”

3. In data 25 giugno 2020 (Prot. n. DDA/0001709) la Direzione Contenuti Audiovisivi ha inviato una richiesta di integrazioni alla quale la FIEG ha risposto con comunicazione del 26 giugno 2020 (Prot. n. DDA/0001729).
4. In considerazione del fatto che entrambe le istanze fanno riferimento al medesimo sito internet, la Direzione Contenuti Audiovisivi ha ritenuto che fossero sussistenti le condizioni per una trattazione congiunta delle stesse in un unico procedimento. Pertanto, la documentazione afferente all’istanza DDA/2926 è confluita nella trattazione dell’istanza DDA/2928.
5. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza è emerso che alla pagina *internet* sopra indicata sono effettivamente messe a disposizione, tramite accesso con credenziali (username e password), riproduzioni delle opere editoriali oggetto di istanza, in modalità di lettura cd. “sfogliata”, ricerca di contenuti, *download*, stampa e condivisione con terzi, in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633/41.
6. Dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - Il sito internet oggetto di istanza, è stato registrato dalla società DNC Holdings, Inc., con sede in 3500 N. Causeway Blvd. Suite 160 Metairie, LA 70002, Stati Uniti d’America, indirizzo e-mail abuse@directnic.com, per conto de L’Eco della Stampa SpA, Via G. Compagnoni 28, 20129 Milano, Italia, il cui indirizzo di posta elettronica certificata è ecostampa@legalmail.it;
 - I servizi di *hosting* risultano afferenti alla stessa società L’Eco della Stampa SpA, Via G. Compagnoni 28, 20129 Milano, in quanto eroga un servizio della società dell’informazione consistente nell’attività di selezione, indicizzazione, organizzazione, estrazione e promozione dei contenuti editoriali, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio di rassegna stampa, mentre i *server* risultano essere riconducibili alla società Servereasy Srl, con sede in Via di Montepoli 15, 50038 Scarperia (FI), indirizzo e-mail info@servereasy.it e posta elettronica certificata servereasy@peceasy.it, localizzati a Milano, Lombardia, Italia.
7. Con comunicazione del 26 giugno 2020 (prot. n. DDA/0001730), la Direzione Contenuti Audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1297/DDA/BT relativo alle predette istanze, rilevando che le stesse non risultavano irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941.
8. Considerata la localizzazione sul territorio nazionale dei *server* ospitanti il sito <https://new.ecostampa.net/>, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’art.



16 del *Decreto*. La comunicazione di avvio è stata inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a quella cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.

9. In data 7 luglio 2020, il Consiglio dell'Autorità ha disposto una proroga dei termini del procedimento di cinque giorni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. e), del Regolamento.

II. Posizione delle parti

Federazione Italiana Editori Giornali

10. La Federazione Italiana Editori Giornali ha sottolineato, in una nota tecnica allegata alle istanze, che L'Eco della Stampa SpA mette a disposizione di un numero indefinito di utenti, senza essere stata autorizzata, l'integrale riproduzione di articoli di giornale recanti la clausola di riproduzione riservata, in piena violazione dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico, previsti rispettivamente dagli artt. 13 e 16 della LDA.
11. Tale riproduzione, secondo la Federazione, avviene nell'ambito della realizzazione di un servizio di rassegna stampa erogato a pagamento e quotidianamente, in assenza di qualsivoglia licenza da parte dell'editore, titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione economica sugli articoli.
12. La FIEG evidenzia che, ai sensi della LDA, gli articoli di giornale sono tutelati come opere dell'ingegno a carattere letterario e la loro utilizzazione economica è prerogativa esclusiva dell'editore. La Federazione aggiunge che *“A giustificazione di tali abusivi utilizzi non può neanche richiamarsi il regime di eccezioni previsto dall'art. 65 LDA, in quanto, se da un canto, in considerazione della attualità degli articoli, questa ne consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazione, da un altro precisa espressamente che fa eccezione il caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne sia riservata, appunto, la riproduzione o la utilizzazione: condizione, questa, presente in tutti gli articoli segnalati nell'istanza”*.
13. La FIEG ha specificato, inoltre, che *“le riproduzioni degli articoli di giornale sono potenzialmente accessibili da una serie indefinita di utenti, non essendo l'accesso subordinato all'utilizzo di credenziali personali. Gli utenti ricevono gli articoli inseriti in rassegna per e-mail e cliccando sugli stessi accedono direttamente al sito su cui sono resi disponibili, senza alcuna necessità di autenticazione. Pertanto, a seguito di successivi inoltri dell'e-mail contenente la rassegna stampa, da parte di un utente, anche terzi soggetti possono accedere agli articoli in essa inseriti”*.
14. La Federazione chiede che l'Autorità ordini, come già deciso con la Delibera n. 169/20/CONS del 5 maggio 2020, al gestore del sito di provvedere alla rimozione

di tutti gli articoli a riproduzione riservata tratti dalle testate indicate finora diffusi, nonché di far cessare la loro sistematica riproduzione.

Servereasy S.r.l.

15. Con comunicazione del 30 giugno 2020 (prot. n. DDA/0001735), Servereasy Srl ha rappresentato che “offre semplicemente connettività internet (IP Transit) a Ecostampa SpA e non gestisce i server che ospitano i siti indicati nel procedimento”.

L'Eco della Stampa SpA

16. In data 7 luglio 2020 (prot. n. DDA/0001841), sono pervenute le controdeduzioni presentate dalla società L'Eco della Stampa SpA. La Società, nel chiedere l'archiviazione del procedimento, ha rappresentato, in via preliminare, quanto segue:

- L'Eco della Stampa è uno dei più grandi operatori nel mercato dei servizi di *media monitoring*, attività che espleta dal 1901. Il servizio di *media monitoring*, a parere della Società, consiste nel monitoraggio e analisi dei mass media, tradizionali e digitali, per accertare l'immagine e la reputazione di ogni Cliente [...] nonché per conoscere i giudizi espressi dai media sull'attività o funzione svolta ovvero su altre specifiche tematiche di interesse del singolo Cliente.
- Nel 2012 taluni editori, e la stessa FIEG, avevano già contestato la sussistenza del diritto della Società ad espletare la propria attività di *media monitoring* e avevano “*addirittura tentato di imporre a tutti gli Operatori di questo mercato di servizi, il pagamento di un corrispettivo commisurato a una percentuale dei loro introiti annui lordi*” attraverso la sottoscrizione di una licenza ARS.
- Tale vicenda è stata poi sottoposta al giudizio del Tribunale di Roma che, con sentenza n. 816 del 18 gennaio 2017, aveva dichiarato il diritto della Società di svolgere l'attività di rassegna stampa nel rispetto della normativa vigente attraverso la selezione di articoli e notizie – dopo la pubblicazione – su un argomento specifico e nella trasmissione del materiale al cliente. L'Eco della Stampa sottolinea che tale conclusione è stata condivisa dalla Corte d'Appello di Roma, Sez. Spec. Impresa, seppur con diversa motivazione, con sentenza del 12 giugno 2019, n. 3931.
- Alcune società editrici, poi, ma non la FIEG, hanno impugnato dinanzi la Corte di Cassazione la suddetta sentenza. In tale sede, L'Eco della Stampa ha chiarito che “*anche con riferimento ad articoli di giornali oggetto di riserva di riproduzione secondo quanto disposto dall'art. 65 LDA, il loro inserimento nelle rassegne stampa*” deve dirsi “*in ogni caso pienamente lecito in quanto la limitazione imposta alla riproducibilità degli articoli di giornale dall'art. 65 LDA poteva applicarsi solo alle ipotesi espressamente contemplate da quest'ultima norma tra le quali non era, appunto, ricompresa anche la*



riproduzione in rassegne stampa”. La Società denuncia, quindi, l’illegittimità della comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, in quanto la questione è già stata decisa dall’Autorità giudiziaria.

La Società ha poi rilevato nel merito che:

- a) la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto sarebbe invalida in quanto contiene l’elencazione di soli 16 articoli pubblicati da ben 8 editori diversi. La stessa comunicazione conterrebbe la contestazione di un altro distinto fatto illecito, ossia l’illecita diffusione degli articoli di stampa tramite e-mail. La Società contesta il fatto che nella documentazione ostesa dall’Autorità, a seguito di istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla stessa Eco della Stampa, si evince che la FIEG ha denunciato soltanto la diffusione degli articoli oggetto di istanza mediante il sito internet. La comunicazione di avvio del procedimento sarebbe, poi, *contra legem* in quanto non rispetterebbe il disposto dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento che prevede che *“la comunicazione di avvio del procedimento contiene l’esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della legge sul diritto d’autore”*;
- b) non vi sarebbe stata una massiva né grave violazione poiché non vi è alcuna violazione dei diritti di sfruttamento economico delle opere oggetto delle istanze e, per tale motivo, la Società contesta l’adozione del procedimento abbreviato;
- c) l’Autorità, con delibera n. 522/19/CONS, ha deciso di acquistare, mediante apposita procedura concorsuale, un servizio di rassegna stampa telematica *“sostanzialmente identico rispetto al servizio di rassegna stampa che espleta”* la Società nei confronti dei suoi Clienti. L’Autorità avrebbe quindi acquistato una prestazione illecita e ciò costituirebbe un danno erariale. La Società ritiene che la *lex specialis* non richiede il possesso da parte dei concorrenti del requisito della titolarità dei diritti di riproduzione e di sfruttamento delle opere giornalistiche oggetto della rassegna stampa, e ritiene sussistere, pertanto, una contraddittorietà manifesta tra la citata delibera del 2019 e la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto. Tale contraddittorietà, a parere della Società, sembra assolutamente manifesta ove si esamini il contenuto dei Capitolati speciali allegati a precedenti delibere dell’Autorità di indizione delle procedure concorsuali degli anni precedenti finalizzate all’affidamento del servizio di rassegna stampa e, segnatamente, le delibere nn. 750/09/CONS e 256/13/CONS, dove si evince la presenza di una norma rubricata *“Brevetti e diritti d’autore”*, secondo la quale *“L’aggiudicatario si impegna a detenere formalmente la piena titolarità dei diritti di riproduzione e di sfruttamento delle opere giornalistiche oggetto della rassegna stampa”*. La Società denuncia, quindi, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e chiede che la normativa di riferimento sia interpretata dall’Autorità come in



sede di indizione della procedura concorsuale e in sede di aggiudicazione e stipulazione del relativo contratto pubblico;

- d) dottrina e Giurisprudenza sono concordi nel rilevare l'esistenza di un vuoto normativo in materia di riproducibilità degli articoli di giornale e delle notizie ed informazioni in essi veicolate. La questione sarebbe ancora controversa e oggetto di elaborazione in sede giurisprudenziale. Alla luce di ciò, la Società contesta la motivazione della delibera n. 169/20/CONS nella parte in cui si legge *“considerata la necessità che i titolari dei diritti mantengano la possibilità di concedere licenze per gli utilizzi delle proprie opere o altri materiali ai soggetti che operano nel campo delle rassegne stampa”*, in quanto tale obiettivo sarebbe estraneo alle attribuzioni dell'Autorità e *contra legem*. A sostegno di tale tesi, la Società ricorda che l'articolo 32 del Decreto legge n. 262/2002 prevedeva una modifica all'articolo 65 LDA nel senso che i soggetti che realizzano rassegne stampa dovessero corrispondere un compenso agli autori ed agli editori degli articoli in esse riprodotti. Tale previsione è stata poi soppressa in sede di conversione e ciò, a parere della Società, indicherebbe la *“volontà del Legislatore di mantenere del tutto libera l'attività di riproduzione degli articoli di attualità, al fine di una più ampia possibile circolazione delle informazioni”*;
- e) con riferimento alla trasmissione tramite e-mail delle rassegne stampa, la Società specifica che i link inviati nelle e-mail scadono dopo cinque giorni e che, pertanto, non sarebbe vero che essi sono liberamente accessibili a un pubblico indefinito. La Società sottolinea altresì che l'eventuale inoltro delle e-mail con i relativi link ad altri soggetti terzi viene fatto sotto la responsabilità del Cliente in violazione del contratto. Secondo L'Eco della Stampa, la prevenzione di tali violazioni sarebbe un obbligo che non è sancito da alcuna disposizione di legge e le misure adottate dalla Società sarebbero *“del tutto proporzionate rispetto al limitatissimo rischio di diffusione illecita dei contenuti”*;
- f) le Condizioni generali di contratto specificano, agli artt. 2.1 e 2.2, che *“il Servizio è destinato esclusivamente al Cliente indicato nella Proposta o nella Scheda di Abbonamento. [...] La responsabilità di eventuali usi impropri sarà della singola utenza abilitata. 2.2. All'atto dell'attivazione del Servizio, nel caso di contratto con accesso via web, verranno inviati al Cliente i propri codici di identificazione (“Username” e “Password”) che dovranno essere utilizzati per uso strettamente personale e riservato. In caso di smarrimento o appropriazione indebita da parte di terzi del codice di identificazione, il Cliente si impegna a darne immediata comunicazione a L'Eco della Stampa S.p.A. con raccomandata A.R. anticipata.”*. Il contratto chiarisce, inoltre, all'art. 8.2, che *“Ogni informazione o notizia oggetto del Servizio fornito da L'Eco della Stampa S.p.A. su incarico del Cliente, sarà resa disponibile in un unico esemplare ad uso esclusivo del Cliente indicato nella Proposta o nella*



Scheda di Abbonamento e non cedibile a terzi. Eventuali violazioni di diritti che fossero vantati da terzi per riproduzioni o diffusioni ad opera del Cliente saranno ovviamente a suo carico. Resta esclusa ogni responsabilità de L'Eco della Stampa S.p.A. in caso di duplicazione, riproduzione, diffusione, cessione a terzi od utilizzo improprio della documentazione da parte del Cliente che ha commissionato il servizio.”. Secondo l'Eco della Stampa, quindi, non vi sarebbe alcuna diffusione al pubblico degli articoli oggetto di rassegna in quanto il servizio è realizzato *ad hoc* secondo le preferenze del singolo cliente e costituisce materiale riservato a quest'ultimo e a suo esclusivo utilizzo personale. Ciò sarebbe confermato dal fatto che in calce ad ogni articolo viene apposta la dicitura *“Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile”*. L'Eco della Stampa chiarisce, inoltre, che non avrebbe alcuna convenienza nel consentire l'accesso alle opere ad un pubblico potenzialmente illimitato, avendo *“il proprio core business proprio nella realizzazione dell'attività di media monitoring a pagamento.”*;

- g) la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto sarebbe contraddittoria anche rispetto alla delibera 490/18/CONS, nella parte in cui si richiamano gli artt. 101 e 102 del TFUE e il necessario bilanciamento tra la tutela del diritto d'autore e i diritti connessi e la promozione del progresso tecnico ed economico nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi a favore dei consumatori. Ciò in quanto la FIEG rivestirebbe una posizione dominante nel mercato delle riviste e giornali, un mercato diverso e distinto ma intrinsecamente collegato, a parere della Società, a quello in cui opera quest'ultima. La circostanza che le società editrici rappresentate dalla FIEG e L'Eco della Stampa non sono in una posizione di diretta concorrenza, unita all'idoneità dell'istanza presentata dalla Federazione di arrecare un grave danno a un'impresa non in diretta concorrenza, rappresenterebbero condizioni di abuso di posizione dominante. Vi sarebbe, poi, a parere della Società, un danno per i consumatori, attesa la *“meritevolezza di tutela del loro interesse a conoscere i giudizi ed, in genere, le citazioni dell'attività o della funzione svolta”*. La Società lamenta, inoltre, con particolare riferimento all'art. 102 TFUE, la violazione da parte dell'Autorità *“per aver concorso a discriminare la Società, rispetto a tutti gli Operatori italiani e comunitari, del mercato dei servizi di media monitoring”*;
- h) sostiene che funzione specifica del diritto d'autore è quella di garantire all'autore diritti morali e patrimoniali sulla sua creazione, conferendogli in particolare il diritto esclusivo di rappresentazione e di riproduzione dell'opera protetta. A parere della Società, tale diritto, qualora si sia esaurito, ha realizzato la sua funzione essenziale e si ritiene che ogni ulteriore esercizio andrebbe oltre tale funzione, non potendo trovare ulteriore protezione dall'applicazione delle norme antitrust e di libera circolazione delle merci. La Società ritiene, pertanto, che sia contrario all'articolo 34 del TFUE che il



titolare di un diritto di privativa in un determinato Stato possa impedire l'importazione del prodotto su cui esiste la privativa, qualora il prodotto sia già stato messo in commercio da lui stesso o con il suo consenso in un altro Stato membro;

- i) eccepisce la violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto le citate sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Spec. Impresa, del 18 febbraio 2017, n. 816 e della Corte d'Appello di Roma, Sez. Spec. Impresa, dell'8 gennaio 2019, n. 3931, rese tra le parti coprirebbero il dedotto e il deducibile;
- j) rileva un abuso del procedimento amministrativo in quanto la Società aveva scelto la via giurisdizionale mentre l'Autorità “*sta imponendo una via alternativa, in violazione del diritto alla tutela giurisdizionale dinanzi al Giudice naturale precostituito per legge*”;
- k) sottolinea, infine, che la FIEG non ha dimostrato che gli articoli per cui richiede la protezione autorale presentino un sufficiente livello di creatività per essere protette dal diritto d'autore e che ciò non è stato accertato dall'Autorità. La Società sottolinea, ad ogni modo, che il combinato disposto degli artt. 65 e 101 l. 633/41e 10 della Convenzione di Berna sancisce “*un generale principio di libera riproducibilità degli articoli di giornale e delle notizie ed informazioni in essi veicolate.*” A soccorso di questa tesi verrebbero le citate sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Spec. Impresa, del 18 febbraio 2017, n. 816 e della Corte d'Appello di Roma, Sez. Spec. Impresa, dell'8 gennaio 2019, n. 3931.

IV. Valutazioni dell'Autorità

17. Con riferimento a quanto eccepito da L'Eco della Stampa si rappresenta quanto segue:

- Sulla comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, giova sottolineare che l'Autorità ha sviluppato un sistema automatizzato per la ricezione e la gestione delle segnalazioni in materia di diritto d'autore, in modo da consentire ai soggetti interessati di compilare un'istanza in formato *web form* che permette una più facile presentazione delle istanze e di processare in maniera efficiente le istanze rivolte all'Autorità. In considerazione dei rilevanti motivi di semplificazione e speditezza propri del procedimento in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, per le istanze relative a casi di violazioni massive è prevista la compilazione di un modello che prevede l'indicazione fino a trenta opere digitali che si assumono diffuse in violazione dei diritti d'autore, che tuttavia consente all'Autorità di avere contezza di tutti gli elementi necessari per le proprie attività di accertamento. Oltre alle informazioni necessarie ai fini dell'accoglimento dell'istanza, è in ogni caso possibile allegare – come ha fatto la FIEG nel procedimento in oggetto – tutta la documentazione in possesso comprovante la titolarità dei diritti sull'opera digitale che si presume essere oggetto di violazione. La comunicazione di avvio del procedimento, pertanto, reca un numero limitato

di opere a titolo esemplificativo e non esaustivo in ragione dei motivi di semplificazione e speditezza ma non è affetta da invalidità in quanto contiene tutti gli elementi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, ossia l'esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento. Sulla contestazione dell'illecita diffusione degli articoli di stampa tramite e-mail, si sottolinea che tale modalità è indicata, all'interno della comunicazione di avvio del procedimento, come ulteriore dichiarazione del soggetto istante. La Direzione Contenuti Audiovisivi, nell'avviare il procedimento, ha rilevato esclusivamente che *“alla pagina internet sopra indicata sono effettivamente messe a disposizione riproduzioni delle opere editoriali oggetto di istanza, in modalità di lettura cd. “sfogliata”, ricerca di contenuti, download, stampa e condivisione con terzi, in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della citata legge n. 633/41”*. Con riferimento, poi, alla documentazione resa accessibile a seguito di istanza presentata da L'Eco della Stampa, si sottolinea che, come previsto dal Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, allegato alla delibera n. 383/17/CONS, i controinteressati ben possono sottrarre documenti o parti di documenti in ragione di specifici motivi di riservatezza o di segretezza.

- la Direzione Contenuti Audiovisivi ha adottato il procedimento abbreviato alla luce di numerosi elementi previsti dall'art. 9 del Regolamento e sussistenti nel caso in esame. In particolare, sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto di istanza, la Direzione Contenuti Audiovisivi ha rilevato la sussistenza di un'ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico delle opere nonché di violazione di carattere massivo in ragione della significativa quantità delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi; dei tempi di immissione sul mercato delle opere digitali; del valore economico dei diritti violati e l'entità del danno causato dall'asserita violazione; dello scopo di lucro nell'offerta illegale delle opere digitali, desumibile anche dal carattere oneroso della loro fruizione, nonché la provenienza dell'istanza da parte di una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u) del Regolamento.
- Con riferimento al servizio di rassegna stampa acquistato dall'Autorità a seguito di procedura di gara indetta con delibera n. 522/19/CONS, le affermazioni de L'Eco della Stampa risultano essere infondate e non veritiere. Basti osservare che l'Autorità ha recentemente cambiato fornitore del servizio di rassegna stampa in quanto il precedente non aveva, e non intendeva acquisire al pari di Eco della Stampa, la licenza per la riproduzione in rassegna



stampa degli articoli giornalistici da parte degli editori. Riprova ne sia che nel capitolato tecnico di cui alla delibera n. 522/19/CONS la previsione contrattuale non è stata “eliminata” come pretestuosamente asserito, ma piuttosto sia stata trasposta in diversa clausola negoziale. All’articolo 6, comma 2, del Capitolato speciale d’oneri, infatti, si legge espressamente che *“L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.”*

- Sulla libera riproducibilità degli articoli di giornale e delle notizie ed informazioni in essi veicolate, di cui alle lettere d) e k), occorre sottolineare che sebbene il servizio di rassegna stampa non sia espressamente disciplinato dalla legge sul diritto d’autore, gli articoli di carattere editoriale sono tutelati come opere dell’ingegno a carattere letterario e la loro utilizzazione economica (riproduzione ex art. 13 e comunicazione al pubblico ex art. 16 della legge n. 633/1941) è prerogativa esclusiva dell’editore;
- L’art. 65 della legge 633/1941 stabilisce che *“Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.”*;
- L’art. 65 l. 633/1941 costituisce quindi una deroga al diritto esclusivo dell’autore, oppure del suo avente causa, di utilizzare economicamente l’opera dell’ingegno secondo ogni modalità originale oppure derivata che può operare se sussiste lo scopo informativo e di divulgazione delle informazioni ex art. 21 Cost., attraverso la pubblicazione in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi e in assenza della menzione di riserva;
- In ogni caso, l’art. 65 non può operare quando vi sia l’espressa menzione di riserva fatta ai sensi dell’art. 7 regolamento di attuazione della legge sul diritto d’autore;
- La giurisprudenza si è più volte espressa sulla materia chiarendo il carattere illecito della rassegna stampa se realizzata nonostante l’esistenza di una riserva espressa da parte dell’editore¹;
- Giova fra tutte richiamare la sentenza della Corte di Cassazione del 20 settembre 2006, n. 20410, in cui si afferma che *“L’editore di un quotidiano o di un periodico, quale titolare dei diritti di sfruttamento economico sull’opera collettiva, e di conseguenza sulle parti che la compongono, è legittimato ad*

¹ Tribunale di Genova, 3 dicembre 1997; Corte di Appello di Milano, 26 marzo 2002; Tribunale di Trento, 6 aprile 2018; Corte di Appello di Trento, 24 luglio 2019.

opporsi alla pubblicazione, su una rassegna stampa diffusa, a scopo di lucro, in via informatica, di articoli tratti dalla propria pubblicazione, per i quali la riproduzione o l'utilizzazione è stata espressamente riservata dall'editore stesso". La Suprema Corte chiarisce che "Non rileva nella fattispecie in esame l'idoneità, o meno, della modalità elettronica della pubblicazione degli articoli in rassegna, né il carattere specializzato della stessa, non essendo in questione il diritto di prima pubblicazione considerato a sé stante ma, al più, quale elemento dello sfruttamento. Viene in rilievo la osservazione che la rassegna stampa fatta a scopo di lucro non è dalla legge esentata dalla protezione spettante all'autore ed all'editore dell'opera alla quale essa attinge. Pertanto, come ha ritenuto il giudice del merito, la L.A., art. 65 se da un canto per la considerazione della attualità degli articoli ne consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazione, fa eccezione per il caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne sia riservata, appunto, la riproduzione o la utilizzazione.";

- La sentenza del Tribunale capitolino citata dalla Società a sostegno delle proprie tesi pare in parte discostarsi dall'orientamento sopra esposto della Suprema Corte in quanto sostiene che il divieto di utilizzazione degli articoli a riproduzione riservata sia applicabile unicamente all'ipotesi in cui la loro riproduzione avvenga in altri giornali e riviste, non facendo rientrare in questa categoria l'attività di rassegna stampa. Il Tribunale, invero, argomenta la tesi a favore della liceità delle rassegne stampa con l'assenza di una utilizzazione parassitaria e concorrenzialmente illecita rilevante ex artt. 101 l.a. e 2598 c.c., in quanto la rassegna stampa si indirizzerebbe ad un pubblico diverso da quello degli acquirenti del giornale;
- L'art. 101 della legge sul diritto d'autore stabilisce che *"La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.";*
- Sono considerati atti illeciti: (a) *la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione; (b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.";*
- Si osserva a tal proposito che l'art. 65 riguarda l'eccezione alla protezione di articoli giornalistici costituenti opere dell'ingegno, mentre l'art. 101 riguarda la riproduzione di informazioni o notizie e quindi di un dato grezzo informativo in sé considerato che non assurge al rango di opera creativa, riproduzione che deve avvenire secondo modalità tali da non costituire atto di



concorrenza sleale. Gli articoli oggetto di istanza sono da considerarsi opere editoriali e non mere informazioni, recanti pertanto la clausola di riproduzione riservata. Non a caso, e anche nel procedimento in oggetto, i pochi articoli che non riportano la clausola di riproduzione riservata sono a carattere esclusivamente informativo. Il Tribunale quindi pare sottoporre gli articoli oggetto della controversia non alla disciplina delle opere dell'ingegno, ma a quella delle mere informazioni;

- L'assegnazione di una funzione di carattere semplicemente concorrenziale all'art. 65 l.a. (invece che di eccezione ad un diritto esclusivo come quello d'autore, che riserva al titolare ogni forma di utilizzazione economica) comporta, ad avviso del Tribunale, l'applicazione dell'art. 101 sia agli articoli costituenti opere dell'ingegno sia alle mere informazioni non tutelabili ai sensi della legge sul diritto d'autore;
- Con riferimento all'art. 101, invece, la Corte di Cassazione, con la sentenza citata, ha confermato la natura illecita della riproduzione di informazioni e notizie a mezzo di rassegna stampa quando questa avviene a scopo di lucro e in una forma di sfruttamento sistematica e parassitaria dell'attività editoriale. La Suprema Corte in sostanza ha riconosciuto *ad abundantiam* anche l'applicazione della disciplina della concorrenza sleale ex artt. 101 l.a. e 2598 c.c. in aggiunta quella dell'art. 65 l.a., chiarendo che l'art. 101 l.a. *“definisce illecito, dunque partecipa della natura dell'atto di concorrenza preso in considerazione dall'art. 2598 c.c., tra gli altri, la pubblicazione o riproduzione sistematica a scopo di lucro di informazioni o notizie, il cui sfruttamento spetti ad altri. La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro rientra in tale forma di sfruttamento giacché realizza una vendita del prodotto offerto al mercato dall'editore dell'opera riprodotta, in tutto o in parte, con caratteristiche parassitarie”*;
- Sull'orientamento del Tribunale di Roma, poi, giova sottolineare che in sede di impugnazione la Corte di Appello ha assunto una posizione parzialmente diversa rispetto a quanto affermato in primo grado e, richiamando espressamente la decisione della Cassazione del 2006, ha riconosciuto la natura illecita della rassegna stampa laddove si utilizzino articoli di giornale per i quali l'editore si sia riservato i diritti di riproduzione. In tale occasione, infatti, la Corte d'Appello ha chiarito che *“per quel che concerne il caso di specie (in cui non si fa questione della riproduzione di articoli oggetto di riserva), l'insegnamento della Suprema Corte consente di affermare che l'attività di rassegna stampa, con la conseguente riproduzione di singoli articoli di giornale per le specifiche esigenze di singoli lettori, è da ritenersi legittima ai sensi dell'art. 65 [...]”*;
- È dunque pacifica, nel procedimento in oggetto, la configurazione di una violazione del diritto di riproduzione spettante in via esclusiva al titolare del diritto ex art. 13 della legge sul diritto d'autore. Non si ritiene, pertanto, che l'accesso alle opere oggetto di istanza sul sito <https://new.ecostampa.net>,



possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

- Con riferimento, invece, al diritto di comunicazione al pubblico ex art. 16 della legge sul diritto d'autore, il Tribunale di Roma, nella sentenza citata, chiarisce che la rassegna stampa è *“un mezzo informativo diverso, destinato a soddisfare esigenze diverse e, cioè, non il generale bisogno di informazione soddisfatto attraverso l'acquisto dei giornali, ma uno specifico bisogno individuale, rappresentato dallo svolgimento di una particolare funzione e/o attività per il quale le società operano una selezione di articoli o parti di articoli già pubblicati riferiti all'argomento che interessa il singolo cliente, comunicandolo esclusivamente allo stesso e non mettendolo a disposizione di un pubblico generalizzato, attraverso mezzi informativi che diffondono notizie e articoli al pubblico, come appunto i giornali e/o le riviste che siano cartacee oppure online, quindi in concorrenza con l'attività degli editori”*. Il Tribunale capitolino sostiene che la violazione del diritto d'autore sarebbe ravvisabile solo *“se la rassegna stampa fosse destinata direttamente al pubblico e diffusa attraverso una messa a disposizione generale attraverso la pubblicazione cartacea e/o online [...] piuttosto che alla comunicazione riservata al singolo cliente [...]”*;
- Per il Tribunale in questo caso non è applicabile nemmeno l'art. 101 l.a.. Infatti *“[n]é può la rassegna stampa qualificarsi illecita ai sensi dell'art. 101 LDA — come sostenuto dalle convenute — soltanto perché le imprese che la esercitano perseguono il fine di lucro, che è il fine di tutte le imprese anche di quelle che pubblicano i giornali, rappresentando l'illecito il diverso carattere della messa a disposizione del pubblico con le stesse modalità del titolare dei diritti di riproduzione e non l'utilizzo destinato ad assolvere altra funzione di soddisfacimento di interessi particolari, attraverso la fornitura di un prodotto diverso, destinato ad un differente mercato di diversi fruitori”*;
- Il diritto di comunicazione al pubblico è stato oggetto di numerose pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha valutato nel corso degli anni diversi aspetti quali la condotta attiva e volontaria del soggetto che commette la violazione, il numero di persone destinatarie della comunicazione, la presenza di nuovo pubblico, la natura dell'attività e degli strumenti tecnici usati per porre in essere la comunicazione;
- Per quanto riguarda la nozione di “atto di comunicazione”, la Corte ha sottolineato che esso ricomprende qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzato;
- Rispetto alla nozione di “pubblico”, centrale per la definizione della fattispecie, se nel caso SCF (C-135/10) la Corte sembra superare l'approccio meramente quantitativo precedentemente adottato per preferire un criterio più ampio, che fa riferimento al “carattere indeterminato del pubblico”, costituito da un pubblico generico non ristretto a specifici individui che appartengono a gruppi privati, restringendo l'ambito di operatività del diritto rispetto a quanto



prospettato precedentemente, nel caso Reha Training (C-117/15), la Corte ha chiarito che è pubblico un “*fairly large number of people*” valutato in base ad effetti economici cumulativi, in considerazione della determinatezza e/o determinabilità dei destinatari della comunicazione in contrapposizione alla generalità dei consociati. Nella stessa sentenza la Corte ha sottolineato che la nozione di “pubblico” riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali, da valutare in relazione a quante persone abbiano accesso alla stessa opera simultaneamente e in successione e che, per rientrare nella nozione di “comunicazione al pubblico”, un’opera dev’essere trasmessa a un “pubblico nuovo”, ossia a un pubblico che non era stato preso in considerazione dai titolari di diritti sulle opere protette quando ne hanno autorizzato l’utilizzazione attraverso la comunicazione al pubblico di origine. Nella sentenza VCast-RTI (C-265/16), poi, la Corte ha sottolineato che ciascuna comunicazione al pubblico differente deve ricevere l’autorizzazione dei titolari di diritti interessati. Infine, nella recente sentenza *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers* (C-263/18) la Corte ha interpretato la nozione di comunicazione al pubblico in senso lato e, ribadendo quanto sottolineato nel caso Reha Training, ha evidenziato che nel definire la comunicazione di un’opera al pubblico si deve tener conto non solo del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione, alla luce delle modalità di diffusione delle opere che, sulla rete internet, sono potenzialmente accessibili a una serie indefinita di utenti. In quest’ultimo caso esaminato dalla Corte si sottolinea che in assenza di misure tecniche che consentano di garantire che possa essere scaricata un’unica copia di un’opera durante il periodo in cui l’utente di un’opera ha effettivamente accesso a quest’ultima e che, scaduto tale periodo, la copia scaricata da tale utente non sia più utilizzabile da quest’ultimo, si deve considerare che il numero di persone che possono avere accesso, contemporaneamente o in successione, alla stessa opera tramite tale piattaforma è notevole;

- I confini della sua nozione di “pubblico” sono quindi stati più volte oggetto di analisi da parte della giurisprudenza e per valutare l’esistenza di una comunicazione al pubblico è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti tra loro. Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente, sia nella loro reciproca interazione;
- Se, da un lato, è pacifico ritenere che il servizio di rassegna stampa costituisce un atto di comunicazione, in quanto in questa definizione si fa rientrare qualsiasi trasmissione di opere protette, a prescindere del mezzo utilizzato, dall’altro, con riferimento alla definizione del pubblico destinatario del servizio di rassegna stampa, sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, devono essere considerati elementi quali il numero di persone destinatarie della comunicazione o la presenza di nuovo pubblico.



- È pur vero che la medesima clientela della Società è vincolata dalle condizioni generali di contratto, di cui alle lettere e) ed f), ad un uso strettamente personale e riservato della rassegna stampa e che la Società ha dichiarato di essersi attivata per limitare ulteriormente la diffusione della rassegna stampa a soggetti estranei rispetto alla sua clientela. Tuttavia, tali accorgimenti previsti dai termini del servizio non possono rientrare nelle *“misure tecniche che consentano di garantire che possa essere scaricata un’unica copia di un’opera durante il periodo in cui l’utente di un’opera ha effettivamente accesso a quest’ultima e che, scaduto tale periodo, la copia scaricata da tale utente non sia più utilizzabile da quest’ultimo”* descritte nella sentenza Reha Training. In assenza di tali misure si deve considerare che il numero di persone che possono avere accesso, contemporaneamente o in successione, alla stessa opera è potenzialmente notevole;
- le doglianze relative alle violazioni da parte dell’Autorità degli artt. 101 e 102 del TFUE sono infondate nella misura in cui attribuiscono all’Autorità un ruolo di *“favoreggiamento”* a beneficio del soggetto istante. Infatti, l’apposizione sistematica da parte dell’editore del divieto di riproduzione in rassegna stampa non può mai costituire abuso di diritto in quanto la legge sul diritto d’autore non subordina ad alcun presupposto l’apposizione di tale riserva, essendo l’editore titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera giornalistica. Giova ricordare che i diritti d’autore e i diritti connessi rientrano nella categoria dei diritti soggettivi disponibili, la cui tutela è necessariamente rimessa alla discrezionalità del titolare dei diritti stessi e che pertanto l’Autorità può intervenire esclusivamente su istanza di parte e nei limiti dell’oggetto di segnalazione. L’azione dell’Autorità volta al contrasto delle violazioni in materia di diritto d’autore si esplica esclusivamente su istanza di parte ed ha come destinatari dei provvedimenti i prestatori dei servizi della società dell’informazione di cui al decreto legislativo n. 70/2003. Il titolare dei diritti è tenuto, ai fini dell’istanza, a indicare in modo puntuale il sito internet su cui si verifica la violazione e i provvedimenti adottati in base al Regolamento non possono valere erga omnes ma hanno come destinatari i prestatori di servizi all’uopo individuati.
- Non vi è poi violazione dell’articolo 34 del TFUE, il quale stabilisce che *“Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente”*, in quanto nel procedimento in oggetto non vi è alcuna restrizione alla libera circolazione di merci tra Stati membri.
- Con riferimento a quanto rilevato circa l’abuso del procedimento amministrativo, si sottolinea che l’azione dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore è alternativa e non sostitutiva rispetto a quella dell’Autorità giudiziaria e che ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento, il



procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per gli stessi diritti relativi alle medesime opere sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria. In questo caso, come sottolineato anche da L'Eco della Stampa, il procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria non è più pendente;

RILEVATO, quindi, che nel caso di specie è ravvisabile una violazione dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico, spettanti in via esclusiva al titolare del diritto ex artt. 13 e 16 della legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATA la necessità che i titolari dei diritti mantengano la possibilità di concedere licenze per gli utilizzi delle proprie opere o altri materiali ai soggetti che operano nel campo delle rassegne stampa;

CONSIDERATO che nella nozione di “servizi della società dell'informazione” sono ricompresi i servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, mediante attrezzature elettroniche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

CONSIDERATO che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (causa C-521/17 Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A) ha accolto la nozione di “hosting provider attivo”, riferita a tutti quei casi che esulano da un'attività dei prestatori di servizi della società dell'informazione che sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi, mentre tali limitazioni di responsabilità non sono applicabili nel caso in cui un prestatore di servizi della società dell'informazione svolga un ruolo attivo;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7708 del 19 marzo 2019, ha chiarito che “*si può parlare di hosting provider attivo, sottratto al regime privilegiato, quando sia ravvisabile una condotta di azione*”, consistente in “*attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati*”.

CONSIDERATO che, nel caso di specie, L'Eco della Stampa è una società che presta un servizio dietro retribuzione, a distanza, mediante attrezzature elettroniche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi e che tale servizio consiste, tra l'altro, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, estrazione e promozione dei contenuti editoriali;



RITENUTO che L'Eco della Stampa SpA eroga un servizio della società dell'informazione ed è pertanto qualificabile come hosting provider attivo in quanto svolge attività di selezione, indicizzazione, organizzazione, estrazione e promozione dei contenuti editoriali, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio di rassegna stampa;

CONSIDERATO che la Direzione, prendendo atto di quanto manifestato da L'Eco della Stampa e del conseguente mancato adeguamento spontaneo, trasmette, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Regolamento, gli atti all'organo collegiale per le relative valutazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 3, del Regolamento stabilisce che qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società L'Eco della Stampa SpA di provvedere alla rimozione delle opere digitali di carattere editoriale consistenti negli articoli delle Società Class Editori S.p.A., Avvenire nuova editoriale italiana S.p.A, Il Tempo S.r.l., Italia Oggi Editori Erinne S.r.l., Editoriale Libero S.r.l., La Prealpina S.r.l., Corriere dello Sport S.r.l., Avvenire nuova editoriale italiana S.p.A., associate alla Federazione Italiana Editori Giornali recanti la clausola di riproduzione riservata dal proprio servizio di rassegna stampa, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, e di interrompere la riproduzione di tali articoli.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la rimozione dal servizio di rassegna stampa delle opere digitali di carattere editoriale recanti la clausola di riproduzione riservata di titolarità delle Società Class Editori S.p.A., Avvenire nuova editoriale italiana S.p.A, Il Tempo S.r.l., Italia Oggi Editori Erinne S.r.l., Editoriale Libero S.r.l., La Prealpina S.r.l., Corriere dello Sport S.r.l., Avvenire nuova editoriale italiana S.p.A., associate alla Federazione Italiana Editori Giornali e con l'interruzione della riproduzione di tali articoli.

Il prestatore dei servizi destinatario del presente ordine comunica all'Autorità, nel termine di due giorni, l'avvenuta ottemperanza, trasmettendo altresì le credenziali per accedere al



servizio di rassegna stampa ai fini della verifica dell'ottemperanza e di eventuali reiterazioni della violazione.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone